



Giustizia Amministrativa

Modulo Deposito Atto/Documenti

Sede **Tribunale Amministrativo regionale della Puglia - Bari**

Ricorso

Anno **2020** Numero **181**

☒ Atti di causa ☐ Documenti di causa

Atti

Tipologia	Atto digitale	
MEMORIA DI COSTITUZIONE	Allega	costituzione in giudizio .pdf X

Elenco documenti

Aggiungi

Descrizione	Documento digitale	
FOLIARIO	Allega	INDICE DEI DOCUMENTI Rg.181-2020.pdf X
1 comunicazione 9.12.2012 prot. 61420	Allega	comunicazione 9.12.2019 prot.61420.pdf X
2 comunicazione 7.12.2019 prot.64410	Allega	comunicazione 7.12.2018 prot.64410.pdf X

Parte depositante

☐ Persona Fisica ☐ Persona Giuridica ☒ Amministrazione ☐ Minore/Incapacità

Aggiungi

Tipo	AMMINISTRAZIONE IN	Descrizione	COMUNE DI MODUGNO	Cod.Fisc.	80017070725	☐ No CF	X
------	--------------------	-------------	-------------------	-----------	-------------	--------------------------------	---

Difensore

☐ Difesa in proprio ex art. 23 c.p.a.

Aggiungi

Cognome	Nome	Codice Fiscale	PEC da registri giustizia	
CARLUCCI	CRISTINA	CRLCST66L57L049N	ufficiolegale.comune.modugno@pec.ruji	X

Domiciliatario (facoltativo)

Cognome/Denominazione	Nome	Codice Fiscale	PEC da registri giustizia
Indirizzo	Città	Provincia	CAP

Comunicazioni

Fax ex art. 136 c.p.a. **080/5865209**

Procura alle liti

Aggiungi

Progressivo	Parte	Data	Allegato Digitale		
1	VALE PER TUTTE LE PARTI DEPOSITANTI	19/02/2020	Allega	procura alle liti.pdf	X

Notifica

Aggiungi

Progressivo	Parte notificata	Data invio notifica	Modalità	Allegato Digitale		
-------------	------------------	---------------------	----------	-------------------	--	--

Firma Digitale

CRLCST66L57L049N/1205100000611919.JN
M6q901IhrRhA640eYiUTkHYGw=

Firmato digitalmente da
CRLCST66L57L049N/1205100000611919.JNM6q901IhrRhA640eYiUTkHYGw=
Data: 2020.03.02 13:58:03 +01'00'



CITTA' DI MODUGNO
(Provincia di Bari)

AVVOCATURA COMUNALE

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA PUGLIA – BARI

SEZIONE TERZA - RG.181/2020

comparsa di costituzione e risposta

per il **Comune di Modugno**, in persona del Vice Sindaco p.t., **Avv. Francesca Benedetto**, giusta delega del 13.2.2020 prot.7937, rappresentato e difeso giusto mandato in calce al presente atto, dal sottoscritto **Avv. Cristina Carlucci** (CF: CRLCST66L57L049N), nella sua qualità di **Avvocato dell'Ente e Responsabile dell'Avvocatura Comunale**, entrambi elettivamente domiciliati presso la sede dell'Avvocatura Comunale di Modugno, al Viale della Repubblica n. 46(**Chiede di ricevere tutte le comunicazioni all'indirizzo pec: ufficiolegale.comune.modugno@pec.rupar.puglia.it**)

RESISTENTE

CONTRO

Sig.ra Palermo Patrizia e Pace Giuseppe, elettivamente domiciliati, rappresentati e difesi come in atti;

RICORRENTI

E NEI CONFRONTI DI

HABITAT COSTRUZIONI S.R.L. IN LIQUIDAZIONE

in ordine al ricorso, notificato a questo Ente resistente in data 4/02/2020 per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, della nota prot.61240 del 9.12.2019, trasmessa in pari data, avente ad oggetto riscontro alla istanza-diffida degli odierni ricorrenti acquisita al prot. N. 59550 del 29.11.2019; ove occorra, della nota prot. 64419 del 7.12.2018 avente ad oggetto riscontro alla richiesta di verifica

del certificato di agibilità del condominio denominato “ Le Dimore 2” in Via San Giuseppe 10.

Con il presente atto il Comune di Modugno, in persona del Sindaco p.t., come sopra domiciliato, rappresentato e difeso, si costituisce in giudizio contestando ogni avversa deduzione, argomentazione, ragione ed eccezione, nonché l'infondatezza delle ragioni poste a fondamento del gravame, nonché alla sussistenza di profili di inammissibilità/improcedibilità del ricorso per tardività del gravame, alla luce dei motivi che seguono.

1 – Inammissibilità ed improcedibilità del ricorso.

In via preliminare si eccepisce l'inammissibilità del ricorso proposto avverso la nota del 9.12.2019 prot. 61420, a firma del Responsabile del Servizio 4 – Assetto del Territorio, poiché costituente atto meramente confermativo della precedente comunicazione del 7.12.2018 prot.64410, consolidatasi per omessa impugnazione nei termini di legge.

Dalla lettura della nota del 9.12.2019 prot.61420, infatti, emerge con sufficiente evidenza come l'attuale Responsabile del Servizio, richiami espressamente le precedenti comunicazioni già trasmesse :” lo scrivente servizio ha già prodotto atti ufficiali in risposta alle ripetute segnalazioni dei sigg.ri Pace – Palermo, in attuazione dei poteri di vigilanza e di controllo propedeutici al rilascio dei provvedimenti autorizzativi”, ribadendo, senza che vi sia stata ulteriore o diversa attività istruttoria successiva al riscontro già fornito con la nota del 7.12.2018 prot. 64410, l'insussistenza delle condizione per dare corso alle richieste reiterate dagli istanti.

La nota del 9.12.2019 prot.61420 si limita, quindi, previo riepilogo dello storico della documentazione agli atti, a ribadire e confermare i riferimenti normativi e di fatto (sopralluoghi), che erano già stati evidenziati nella precedente nota del 7.12.2018 prot.64410 e posti quale motivo di rigetto dell'istanza dei verifica del certificato di agibilità dell'edificio Le Dimore 2, avanzato dai medesimi soggetti.

Ne consegue che, essendo il secondo atto di natura meramente confermativa del precedente, poiché non assistito da alcuna successiva attività istruttoria o di riesame,

non è suscettibile di impugnazione.

Sul punto, la giurisprudenza amministrativa è pacificamente orientata in tal senso, registrandosi pronunce univoche anche da parte di Codesta Ecc.ma Terza Sezione, che, sul punto, ha statuito che: “ *L’impugnazione dell’atto amministrativo meramente confermativo è inammissibile perché altrimenti si riaprirebbero i termini di impugnazione del primo provvedimento, ma quando il nuovo provvedimento rinnova la lesione sulla base di un diverso procedimento e di diverse valutazioni il soggetto leso può impugnarlo*”¹.

Nel caso di specie, dalla lettura dei due atti, emerge chiaramente la natura meramente confermativa del secondo atto, poiché nessuna diversa disamina o diversa ed ulteriore attività istruttoria è stata compiuta dal servizio competente, che si è limitato a richiamare gli atti già esistenti e ribadire le conclusioni già rassegnate con le “precedenti comunicazioni già trasmesse”.

Ancora, sul punto, il Consiglio di stato, ha ribadito che:” *Allo scopo di stabilire se un atto amministrativo sia meramente confermativo, e perciò non impugnabile, o di conferma in senso proprio e quindi autonomamente lesivo e da impugnarsi nei termini, occorre verificare se l’atto successivo sia stato adottato o meno senza una nuova istruttoria ed una nuova ponderazione degli interessi; in particolare, non può considerarsi meramente confermativo rispetto ad un atto precedente l’atto la cui adozione sia stata preceduta da un riesame della situazione che aveva condotto al precedente provvedimento, giacché l’espletamento di un nuovo adempimento istruttorio, ed un nuovo esame degli elementi in fatto ed in diritto che caratterizzano la fattispecie considerata, può condurre ad un atto propriamente confermativo in grado, come tale, di dare vita ad un provvedimento diverso dal precedente; ricorre, invece, l’atto meramente confermativo quando l’amministrazione si limita a dichiarare l’esistenza di un suo precedente provvedimento senza compiere alcuna nuova attività istruttoria e senza una nuova*

¹ TAR Puglia, Bari – Sezione III, sentenza n. 1123 del 24.9.2014

motivazione”².

In buona sostanza, la giurisprudenza consolidata del Consiglio di Stato, come anche quella dei tribunali in primo grado, è assestata nel senso di definire di “conferma” l’atto conseguente ad una rivalutazione e ad una nuova istruttoria; “meramente confermativo”, invece, l’atto che costituisce una semplice reiterazione o riproduzione del precedente. In particolare, l’atto “meramente confermativo” si ha nell’ipotesi in cui l’amministrazione si limiti a constatare che le ragioni poste alla base dell’adozione del precedente atto erano già state esaminate e ponderate in quel procedimento.³

Ciò è, appunto, ciò che è avvenuto nel caso che ci occupa, laddove il Responsabile del Servizio 4, a seguito della istanza riproposta dai Sigg.ri Palermo – Pace, verosimilmente presentata per tentare di riaprire i termini per l’impugnazione, essendo già decorsi quelli per impugnare la precedente nota del 7.12.2018 prot.64410, si è limitata a descrivere gli atti presenti nel fascicolo d’ufficio ed a richiamare gli stessi riferimenti normativi ed i sopralluoghi già effettuati per l’istruttoria del precedente provvedimento del 7.12.2018, ribadendo e richiamando i contenuti delle precedenti comunicazioni già trasmesse dal servizio.

Alla luce degli elementi esposti, in fatto e diritto, quindi, si eccepisce l’inammissibilità del ricorso proposto avverso la nota del 9.12.2019 prot. 61420, attesa la sua natura “meramente confermativa”.

- Improcedibilità del ricorso avverso la nota del 7.12.2019 prot.64410 per tardività

Parte ricorrente, ben consapevole dell’intervenuta decadenza dall’impugnazione della nota del 7.12.2019 prot.64410, ne propone il gravame “ove occorre”, laddove, in realtà, tale comunicazione rappresenta l’unico provvedimento lesivo della sfera giuridica dei ricorrenti, essendo, come già eccepito innanzi, il successivo atto del

² Consiglio di Stato, Sez. V sentenza n. 7804 del 13.11.2019; TAR Campania, Napoli, Sez.VII Sentenza n. 3365 del 19.6.2019

³ Ex multis Consiglio di Stato Sentenza 13.1.1999 n. 25; 21.12.1998 n. 682; 27.11.1998 n. 1637; 14.4.1998 n. 610; Ad Plen. 24.7.1997 n. 15; TAR Abruzzo Pescara, sez.I sent. 16.10.2012 n. 425; TAR Toscana Firenze, sez.II Sent. 28.3.2012 n. 624

9.12.2019 prot. 61420, di natura meramente confermativa.

Risulta di palese evidenza, infatti, come l'impugnazione proposta nel ricorso che ci occupa, avverso il provvedimento del 7.12.2018, improcedibile per tardività, poiché mai impugnato nei termini di legge.

2 – Infondatezza del ricorso.

Per mero scrupolo difensivo, senza che ciò costituisca rinuncia, neanche implicita, alle eccezioni sopra rilevate, si rappresenta, nel merito, l'infondatezza del ricorso proposto.

L'immobile oggetto di causa, di proprietà della HABITAT Costruzioni Spa, è legittimato in base ai seguenti titoli abilitativi:

- PERMESSO DI COSTRUIRE n. 90 del 25/06/2007.
- DIA in variante in atti prot. n. 68010 del 31/12/2009.
- CIL prot. n. 0013509 del 20/03/2014.
- DIA prot. n. 0028137 del 16/06/2014.
- SCIA prot. n. 0028941 del 18/06/2014.
- SCIA prot. n. 0037637 del 11/08/2014.
- CIL prot. n. 0021223 del 08/05/2015.
- CILA prot. n. 0033780 del 13/07/2015.

A seguito di presentazione di istanza di agibilità in data 27/07/2010 con prot. n. 0039608, il Comune ha riattivato il procedimento con nota prot. n. 0056626 del 19/11/2015. Con prot. n. 0007891 del 15/02/2016 si è attestata l'agibilità dell'immobile per l'avvenuta formazione del silenzio-assenso ai sensi dell'art. 25, comma 4, del DPR 6 giugno 2001 e s.m.i..

Con nota acquisita agli atti comunali al prot. gen. n. 0036684 del 12/07/2017 e più volte reiterata, ma sempre con identiche motivazioni, i sigg. Palermo e Pace hanno chiesto all'Ufficio Tecnico Comunale, Assetto del

Territorio, la verifica della predetta agibilità adducendo una presunta violazione, da parte dell'impresa proprietaria, della normativa sull'abbattimento delle barriere architettoniche, in particolare dell'art. 24, comma 1, del D.P.R. n. 380/2001 e delle disposizioni in materia di documentazione amministrativa di cui all'art. 75 del D.P.R. n. 445/2000.

In particolare, gli istanti lamentano la mancata installazione dell'ascensore nelle palazzine "E" ed "F", malgrado la realizzazione dei rispettivi vani di accoglimento della cabina ascensore, in contrasto, a loro dire, con quanto convenuto nel preliminare di compravendita e dichiarato nell'autocertificazione per dichiarazione di agibilità presentata dalla predetta Impresa il 15/02/2016.

A seguito di diversi sopralluoghi, sollecitati dagli odierni ricorrenti, da ultimo quello del 17.02.2019, i tecnici comunali hanno verificato che le parti comuni dell'edificio facente capo alla scala "E" risultano conformi ai titoli abilitativi edilizi rilasciati (P.d.C. n. 90/2007 e successive varianti).

Pertanto, all'esito dell'istruttoria espletata, non è stata ravvisata alcuna tipologia di irregolarità.

Circa la verifica dello stato dei luoghi, rapportata all'autocertificazione per attestazione di agibilità relativa all'intero complesso immobiliare realizzato, agli atti prot. n. 7891 del 15.02.2016, è stato appurato che non risultano installati gli impianti di ascensore per le sole palazzine "E" ed "F". Le palazzine dotate di impianto di ascensore sono la "A", "B", "C" e "D".

Il fabbricato oggetto di sopralluogo, pertanto, è risultato conforme ai titoli abilitativi edilizi rilasciati, nonché alla normativa richiamata proprio da controparte, anche alla luce delle verifiche tecniche e sopralluoghi, da parte dei tecnici comunali, che hanno condotto alla comunicazione del 9.12.2018 prot. 64410.

Numerosi infatti, sono stati gli atti prodotti dall'ufficio, con lo scopo di esercitare il

normale controllo urbanistico sul territorio, nonché sul complesso residenziale "Le Dimore 2".

Quanto alla affermata obbligatorietà dell'ascensore nel vano scala "E" si evidenzia che la Direzione Generale per la condizione abitativa presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha già fornito risposta con la nota prot. n. 1971 del 26 febbraio 2019, ribadendo quanto espressamente stabilito dall'art. 3.2 del D.M. 14 giugno 1989 n. 236 a mente del quale *"Negli edifici residenziali con non più di tre livelli fuori terra è consentita la deroga all'installazione di meccanismi per l'accesso ai piani superiori, ivi compresi i servoscala, purché sia assicurata la possibilità della loro installazione in un tempo successivo"*.

A tal proposito non appare superfluo evidenziare che, nella fattispecie, le sei palazzine di cui è composto il complesso sono collegate da un unico piano interrato e che le scale A-B-C-D sono dotate di ascensori con fermate a tutti i piani a partire dal predetto piano interrato, di talché i livelli superiori delle palazzine "E" ed "F", pur se non raggiungibili tramite un proprio impianto ascensore, sono comunque accessibili dagli impianti delle palazzine limitrofe.

A ciò si aggiunga che le predette palazzine "E" ed "F" sono state dotate di un vano accoglimento dello stesso impianto che ne consente una futura installazione, in ossequio al principio di adattabilità di cui al D.M. 236 citato, che rappresenta un livello di accessibilità "differita" potenzialmente suscettibile di trasformazione *in melius*.

L'assenza dell'ascensore nelle palazzine "E" ed "F", alla luce di quanto innanzi, non implica la violazione della normativa sul superamento delle barriere architettoniche né, di conseguenza, inficia la regolarità dell'agibilità concessa.

Sulla istanza cautelare

Diversamente da quanto rappresentato da parte ricorrente, il *fumus* non è affatto *in re ipsa*, bensì sarebbe, alla luce degli elementi e delle eccezioni innanzi formulate, insussistente, essendo il ricorso inammissibile e tardivo, oltre che, in punto di merito, sfornito di fondamento. Alla luce delle attività istruttorie già espletate dall'ufficio

tecnico comunale a fronte delle reiterate istanze dei Sigg.ri Pace – Palermo, così come non si comprende il *periculum* che giustificerebbe l'istanza generica di sospensione del provvedimento che, a tutto voler concedere, doveva essere articolata mediante la richiesta di una tutela cautelare specifica, ex art. 55 co.1 c.p.a..

Alla luce di quanto innanzi eccepito e dedotto, si chiede che Codesto Ecc.mo Tribunale Amministrativo, voglia:

1 – rigettare la tutela cautelare invocata, per inesistenza dei requisiti di legge in ordine al *fumus boni iuris e periculum in mora*;

2 – dichiarare l'inammissibilità del ricorso poiché proposto avverso un atto meramente confermativo, quale è la nota del 9.12.2019 prot. 61420, nonché l'improcedibilità del ricorso proposto avverso la nota del 7.12.2018 prot. 64410 per decorrenza dei termini.

Con condanna dei ricorrenti alla rifusione delle spese processuali.

Modugno, 2 marzo 2020

Avv. Cristina Carlucci



CITTA' DI MODUGNO

Io sottoscritto Avv. Francesca Benedetto, nella qualità di Vice Sindaco p.t. del Comune di Modugno, in esecuzione della delega del 13.2.2020 prot.7937 rilasciata dal Sindaco p.t.,

conferisco mandato

all'Avv. Cristina Carlucci a rappresentarmi e difendere il Comune di Modugno nel corso del presente giudizio, in ogni sua fase e grado, di proporre eccezioni e domande riconvenzionali, a chiamare terzi in causa, attivare processo di esecuzione, eventuale giudizio di opposizione, nonchè richiedere atti conservativi e cautelativi, conferendogli ogni più ampia facoltà di legge, compresa quella di transigere e conciliare la controversia e di farsi sostituire in udienza.

Eleggo domicilio presso la sede dell'Avvocatura Comunale di Modugno al Viale della Repubblica n. 46.

Modugno, lì

E' autentica la firma

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

La sottoscritta, Avv. Cristina Carlucci, nella sua qualità di difensore del Comune di Modugno, mediante apposizione della firma digitale,

ATTESTA

che la presente copia per immagine su supporto informatico contenente la procura alle liti è conforme all'originale redatto in origine in forma cartacea.



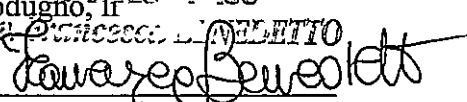
CITTA' DI MODUGNO

Io sottoscritto Avv. Francesca Benedetto, nella qualità di Vice Sindaco p.t. del Comune di Modugno, in esecuzione della delega del 13.2.2020 prot.7937 rilasciata dal Sindaco p.t.,

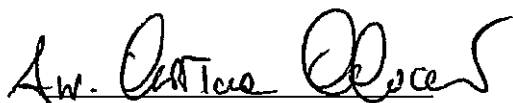
conferisco mandato

all'Avv. Cristina Carlucci a rappresentarmi e difendere il Comune di Modugno nel corso del presente giudizio, in ogni sua fase e grado, di proporre eccezioni e domande riconvenzionali, a chiamare terzi in causa, attivare processo di esecuzione, eventuale giudizio di opposizione, nonchè richiedere atti conservativi e cautelativi, conferendogli ogni più ampia facoltà di legge, compresa quella di transigere e conciliare la controversia e di farsi sostituire in udienza.

Eleggo domicilio presso la sede dell'Avvocatura Comunale di Modugno al Viale della Repubblica n. 46.

Modugno, li 13.2.2020
Avv. Francesca BENEDETTO


E' autentica la firma



ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

La sottoscritta, Avv. Cristina Carlucci, nella sua qualità di difensore del Comune di Modugno, mediante apposizione della firma digitale,

ATTESTA

che la presente copia per immagine su supporto informatico contenente la procura alle liti è conforme all'originale redatto in origine in forma cartacea.